

DELIBERA N. 106/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VENEZIA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio seguente, con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: *«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvata dal Parlamento”;

VISTA la delibera n. 52/20/CONS del 13 febbraio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per il giorno 29 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020;*

VISTE le note del 13 e 20 febbraio 2020 (rispettivamente prot.lli n. 67921 e n. 77098), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato d'ufficio nei confronti del Comune di Venezia a seguito della segnalazione del Signor Enzo Bon, giornalista, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, allegando una *“serie di comunicati stampa, redatti dall’Ufficio stampa del Comune di Venezia [molti dei quali] si possono trovare anche*

online sul sito del comune, oltre che, naturalmente, sui vari profili social dell'ente" e considerando che "a Venezia si voterà per le amministrative a fine maggio e che tale comportamento pone il sindaco e i componenti della Giunta, in questa fase della campagna elettorale, in una posizione di netta dominanza rispetto agli avversari politici". Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 del 2000 e richiesto le controdeduzioni in data 13 febbraio 2020, considerando che "l'attività oggetto di segnalazione è stata svolta in vigenza del periodo di par condicio elettorale iniziato in data 29 gennaio 2020, con conseguente limitazione della comunicazione istituzionale a quella avente caratteri di indispensabilità e impersonalità dei contenuti", l'ha ritenuta non conforme al dettato di cui all'articolo 9 e nella seduta del 19 febbraio 2020 ha proposto, all'unanimità, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 14 febbraio 2020, a firma del dott. Marco Mastroianni, Direttore della "Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo" del Comune di Venezia, con la quale, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, si precisa, in sintesi, quanto segue:

- i fatti oggetto di segnalazione sono avvenuti prima del 13 febbraio 2020, data di adozione della deliberazione AGCOM n. 52/20/CONS contenente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum;
- tale circostanza appare dirimente anche solo sul piano temporale, al fine di scriminare la condotta dell'Ente in ordine alla correttezza e buona fede del proprio operato;
- può, peraltro evincersi, in modo evidente come né l'oggetto, né l'ambito generale di riferimento referendario siano stati toccati in alcun modo dalla comunicazione istituzionale dell'Ente o dai rappresentanti istituzionali dell'Amministrazione;
- viene inoltre affermata la sussistenza del requisito di indispensabilità delle comunicazioni oggetto di segnalazione, le quali *"appaiono come un indefettibile diritto all'informazione per i cittadini, costituzionalmente garantito"*;
- infine, si esprime la piena volontà di collaborazione, al fine di adeguare la condotta comunicativa dell'Ente alle indicazioni che si intenderanno fornire in ordine al rapporto tra attività istituzionale comunale e consultazione referendaria del 29 marzo 2020, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle funzioni istituzionali assegnate al Comune di Venezia;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione del Comune di Venezia oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e/o referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 10, si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività realizzata dal Comune di Venezia sul sito istituzionale e nel profilo *facebook*, come accertata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, costituita da:

1) comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente in data 11 febbraio 2020 dal titolo *“Nuovo piano assunzionale in Comune di Venezia”* (indirizzo:

<https://live.comune.venezia.it/it/2020/02/nuovo-pianoassunzionale-comune-di-venezia>) e il 12 febbraio seguente dal titolo “*La Giunta approva l'ammissione alla procedura SUAP del progetto di ristrutturazione di un'attività florovivaistica di Mestre*” (indirizzo: <https://live.comune.venezia.it/it/2020/02/la-giunta-approva-l-ammissione-alla-procedurasuap-del-progetto-di-ristrutturazione-di-un>);

2) comunicati stampa dal titolo “*Carnevale 2020, su il sipario con la "Festa sull'Acqua" in rio di Cannaregio. Il sindaco Brugnaro: "Il tema dell'Amore si impara sempre dopo le grandi tragedie. Venezia è tornata ad essere una città viva"* (8 febbraio 2020), “*Lunedì a Favaro Veneto presentazione del Carnevale di Campalto 2020*” (12 febbraio 2020), entrambi con i riferimenti all'Ufficio Stampa dell'Ente e “*Oggi, nel Museo del Vetro di Murano, il Sindaco Brugnaro firmerà l'atto di accettazione di una donazione di opere per 1,3 milioni di euro*” (11 febbraio 2020): tutti riportano lo stemma comunale;

3) fotonotizia dal titolo “*Incontro oggi a Ca' Farsetti tra il Sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della banca russa Vtb, Andrey Kostin*” del 10 febbraio 2020 e senza ulteriori indicazioni e “*Il sindaco Brugnaro ha ricevuto a Ca' Farsetti la nuova dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, Rosa Romano*” dell'11 febbraio 2020, riportante lo stemma comunale;

4) *post* pubblicato sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Venezia in data 11 febbraio 2020, nel quale appare un comunicato con foto proveniente dal Comune di Venezia e testo facente riferimento all'adozione da parte della Giunta comunale di una variante al piano degli interventi per la realizzazione del Parco fluviale del Marzenego;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Venezia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sul profilo *facebook* delle comunicazioni oggetto di accertamento da parte del Comitato regionale competente appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto le comunicazioni riportano in gran parte il logo del Comune, alcune anche i riferimenti a Sindaco, Assessori comunali ed amministratori dell'Ente, nonché all'Ufficio stampa comunale, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, poiché le informazioni ivi contenute potevano comunque ben essere differite nel tempo specie se risultano enfatizzate nella particolare descrizione delle iniziative dell'Amministrazione comunale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali comunicazioni oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo seguente, recante *“Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*;

RITENUTA, pertanto, necessaria, alla luce dell'intervenuta revoca del procedimento elettorale, la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa ai sensi dell'art. 10 della legge 28 del 2000;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Venezia di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza delle comunicazioni - accertate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: *«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvata dal Parlamento” ed effettuate sul sito istituzionale e nel profilo *facebook* del Comune - a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Venezia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone